

IL SINDACO PRESIDENTE

Relaziona sul presente punto all'ordine del giorno facendo presente a tutto il Consiglio Comunale che ai fini di un migliore funzionamento del Consiglio Comunale sarebbe opportuno, così come suggerito dalla normativa di riferimento in materia art. 38 del testo unico degli enti locali, approvare un regolamento comunale che disciplini in modo preciso il consiglio comunale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito il Sindaco Presidente;

Visto il regolamento predisposto dall'ufficio di segreteria e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Visto il decreto legislativo n. 267/2000;

Visto l'art. 38 comma 2 del decreto legislativo n. 267/2000;

Visto l'art. 11 dell'Statuto Comunale;

con voti unanimi legalmente espressi da n. 10 consiglieri presenti e votanti ,

D E L I B E R A

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
2. di approvare il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale redatto dall'ufficio di segreteria e composto da n. 61 articoli;
3. di dare atto che il regolamento è allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che il regolamento entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio dell'ente per quindici giorni consecutivi successivi all'esecutività della deliberazione di adozione ai sensi dell'art. 75 dello Statuto Comunale;

**REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO**
(ai sensi dell' Art.38 D.Lvo-n.267/2000 e dell' Art.8 dello Statuto Comunale)

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art.1

Consiglieri Comunali

1. Le modalità di elezione del Sindaco sono disciplinate dal D.Lgs. 18 agosto 2000, N°267, in seguito denominato T.U. 267.
2. I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione, secondo quanto dispone il vigente Statuto Comunale.

Art.2

Prima seduta del Consiglio

1. La prima convocazione del Consiglio è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, per la circostanza, non oltre la prima seduta, è convocato e presieduto dal Sindaco.
2. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e va contestualmente partecipato al Prefetto.

Art.3

Primi adempimenti del Consiglio

1. Nella prima seduta, convocata e da tenersi ai sensi dell'art.40 del T.U. 267, il Consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:
 - Convalida degli eletti ed eventuale dichiarazione di ineleggibilità;
 - Giuramento del Sindaco;
 - Comunicazione dei componenti della Giunta, nonché, presentazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
 - Elezione della commissione elettorale comunale;
 - Comunicazione e designazione dei capigruppo consiliari.

Art.4

Presidenza del Consiglio e nomina del Presidente

1. Nella seduta immediatamente successiva a quella della convocazione e comunicazione della composizione della Giunta viene eletto il Presidente.

2. L'elezione avviene con il Quorum di presenze e di voti dei 2/3 dei componenti, in prima seduta, ed a maggioranza assoluta di voti nelle successive convocazioni, a scrutinio palese per appello nominale.
3. Fino all'elezione del presidente le convocazioni e la presidenza delle sedute successive alla prima competono al consigliere più anziano il quale presiede il Consiglio anche in assenza del Presidente eletto.
4. E' consigliere anziano, colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art.73 del T.U. 267, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri.
5. Il Presidente del Consiglio eletto convoca e presiede il consiglio in ottemperanza a quanto previsto dall'art.39 comma 2 del D.lgs. 18/08/2000 n° 267 e dal vigente statuto Comunale.

TITOLO II GRUPPI CONSILIARI

Art. 5 Composizione

1. Così come previsto dal vigente Statuto i consiglieri eletti nella medesima lista costituiscono i gruppi consiliari. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo consigliere a questo sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettante ad un gruppo consiliare.
2. Il gruppo consiliare così definito ha l'obbligo di designare, nella prima seduta consiliare, un capogruppo che rappresenti formalmente la volontà del gruppo; in mancanza di tale comunicazione viene considerato tale il consigliere più anziano per elezione.
3. Ogni gruppo è tenuto altresì a dare tempestiva comunicazione al Sindaco della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio capogruppo; della costituzione, designazione, ed ogni successiva variazione dei gruppi consiliari il Consiglio Comunale prende atto nella prima seduta utile.

Art. 6 Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Sindaco, ogni qual volta lo ritenga utile o se ne ravvisi l'opportunità.
2. Essa è formata dai Capigruppo di ciascun gruppo consiliare.
3. La conferenza dei Capigruppo deve essere obbligatoriamente sentita prima dell'adozione dei seguenti atti fondamentali:
 - Modifica dello Statuto;
 - Regolamenti Comunali;
 - Bilancio di previsione;
 - Strumenti urbanistici;
 - Programma generale di opere pubbliche;

Art. 7

Funzionamento ed altre competenze della conferenza dei Capigruppo

1. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di due componenti + il Sindaco.
2. Le decisioni sono valide allorché adottate a maggioranza assoluta dei voti.
3. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto per la validità della seduta si procederà ad un'altra convocazione non più tardi di tre giorni dalla precedente e per due volte qualora alla successiva convocazione la seduta non dovesse andare a buon fine gli atti sottoposti al vaglio della conferenza dei Capigruppo possono essere portati alla discussione consiliare senza preventivo parere.
4. Delle decisioni adottate e dei pareri dev'essere data pubblicità mediante trasmissione del verbale, redatto dal Segretario Comunale, comunicandolo al Presidente del Consiglio ed ai consiglieri comunali.
5. La convocazione e l'ordine del giorno possono essere partecipati agli Assessori competenti per materia, qualora se ne ravvisi la necessità gli stessi su invito del Sindaco possono partecipare alla conferenza per dare chiarimenti, suggerimenti, fare proposte relativamente agli argomenti di loro competenza.

Art. 8

Rapporti tra conferenza dei Capigruppo, Sindaco e Commissioni Consiliari

1. Su iniziativa e segnalazione di uno o più Capigruppo può darsi impulso al Sindaco per la convocazione della conferenza stessa:
 - a) per la verifica e resoconto sull'operato delle Commissioni Consiliari, e quando, tenuto conto della natura della questione, gravi motivi lo facciano ritenere necessario;
 - b) esame preventivo di pratiche riguardanti l'accesso a finanziamenti Comunitari, qualora sia richiesta la partecipazione di fondi del bilancio comunale;
 - c) acquisti di beni immobili, mobili, macchine ed attrezzature tecnico - scientifiche qualora la spesa superi i trentamila euro;
 - d) Rideterminazione pianta organica dell'ente.
2. Con le stesse modalità, di cui al comma 1 lett. a), si procede all'indicazione di sostituzioni di uno o più componenti le Commissioni Consiliari.
3. Il Sindaco qualora ravvisi gravi inadempienze o quando gravi motivi lo fanno ritenere necessario, sentito il Presidente del Consiglio, revoca il/i consigliere/i dalla Commissione Consiliare procedendo alla loro sostituzione nei modi e nei termini previsti dal successivo Articolo 9.

TITOLO III COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 9

Istituzione e composizione

1. Possono essere costituite le seguenti Commissioni Consiliari permanenti:
 - A. Bilancio e programmazione economica;
 - B. Urbanistica ed Ambiente;
2. Ogni Commissione è composta da sette consiglieri comunali.
3. Le Commissioni sono costituite in seno al Consiglio con criterio proporzionale.
4. La designazione dei consiglieri appartenente alla maggioranza consiliare è fatta dalla maggioranza; quella dei consiglieri appartenenti alla minoranza è fatta dalla minoranza. Le designazioni avvengono nel rispetto del criterio proporzionale di cui al comma precedente.
5. L'elezione dei componenti designati avviene con votazione palese.
6. In caso di mancanza di designazione del/i componente/i da eleggere o in caso di accordo non raggiunto all'interno della maggioranza od all'interno della minoranza, sono eletti con votazione segreta i componenti che conseguono il maggior numero di voti, purché sia rispettato il criterio proporzionale di cui al precedente terzo comma.
7. Le Commissioni durano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio.
8. Le Commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.
9. Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti.

Art. 10 **Notizie sulla costituzione**

1. Il Presidente dell'assemblea, nella prima seduta utile, informa l'assemblea dell'avvenuta costituzione delle Commissioni Consiliari e di ogni successiva variazione nonché della elezione del Presidente e del Vice-Presidente di ciascuna di esse.

Art. 11 **Insedimento**

1. La seduta per l'insediamento delle Commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Presidente dell'assemblea .
2. La Commissione nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente e del Vice – Presidente.
3. La elezione del Presidente e quella del Vice – Presidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni Commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani d'età.

Art. 12 **Convocazione**

1. Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.

2. Il Vice – Presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal consigliere più anziano d'età fra i presenti.
3. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco e all'Assessore competente per materia.

Art. 13
Funzionamento – Decisioni

1. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di sei componenti la Commissione.
2. Le decisioni della Commissione sono valide allorché vengano adottate dalla maggioranza dei voti.

Art. 14
Partecipazione del Sindaco

1. Il Sindaco, il Presidente dell'assemblea e gli Assessori non possono essere eletti nelle Commissioni. Tuttavia, hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo di prendere parte alle sedute delle Commissioni.
2. Possono infine chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.

Art. 15
Segreteria – Verbalizzazione

1. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un dipendente designato dal Segretario Comunale, oppure da un componente designato dal Presidente della Commissione. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco.
2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 16
Assegnazione affari

1. Il Sindaco assegna alle singole Commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione-parere, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente.
2. Il parere dev'essere reso entro il termine massimo di giorni venti dall'assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Sindaco può fissare un termine più breve.
3. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato, facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere della Commissione competente.
4. Qualora per affari determinati se ne ravvisi la necessità il Sindaco può, al fine di coadiuvare nell'operato la singola commissione, dietro richiesta del Presidente della

stessa, e per affari di difficile soluzione, chiedere parere a tecnici esterni di comprovata esperienza.

Art. 17
Indagini conoscitive

1. Le Commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario Comunale e dei titolari degli uffici comunali, nonché degli amministratori e dirigenti di enti e aziende dipendenti dal Comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

Art. 18
Commissioni di controllo o di garanzia

1. Il Consiglio, a mente dell'art.44 del T.U. 267 e dell'art.9 bis lett. e) dello Statuto, può procedere all'istituzione di Commissioni di controllo o di garanzia, nonché Commissioni d'indagine sull'attività dell'Amministrazione, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica.
2. La costituzione ed il funzionamento sono disciplinate dalle norme previste per le Commissioni Consiliari permanenti, ivi comprese la nomina del Presidente che, comunque, dev'essere attribuita ad un consigliere d'opposizione.
3. Alla Commissione non è opponibile il segreto d'ufficio.

Art. 19
Sedute delle Commissioni

1. Le sedute delle Commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata decisione, non venga, di volta in volta diversamente stabilito.
2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 20 Sede riunioni

1. Le sedute del Consiglio di norma si svolgono nell'apposita sala della sede comunale, e per particolari esigenze le stesse possono svolgersi in un luogo diverso dalla propria sede naturale; in tal caso deve essere adottata preventiva e motivata deliberazione di Giunta.
2. Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso al pubblico nella sede delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.
3. Le riunioni consiliari devono essere adeguatamente pubblicate con appositi manifesti, a firma del Sindaco e del Presidente, da affiggersi nei luoghi pubblici del territorio comunale, almeno ventiquattrore prima dell'inizio dei lavori.

Art. 21 Sessioni

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria, straordinaria o straordinaria d'urgenza secondo le previsioni statutarie.
2. Può essere riunito in sessione straordinaria anche a richiesta di almeno 1/5 dei consiglieri assegnati al Comune o dal Sindaco.
3. La riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni 20 dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. Può essere tuttavia riunita dal Prefetto tutte le volte che il Presidente, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.
5. Il Consiglio Comunale può essere riunito su invito dell'organo di controllo.

Art. 22 Convocazione

1. La convocazione dei consiglieri va disposta dal Presidente dell'assemblea con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo del messo comunale.
2. L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal consigliere ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal consigliere stesso indicata. Può anche essere spedito per raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. Qualora il consigliere abbia residenza in altro Comune deve eleggere domicilio nel Comune di cui è consigliere e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.
4. Il personale incaricato della notifica deve presentare la relata comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.
5. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi dev'essere consegnato ai consiglieri e pubblicato all'albo pretorio almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione; per le sessioni straordinarie va consegnato ed affisso all'albo pretorio almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima adunanza.
6. Per le adunanze d'urgenza, l'avviso unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno ventiquattrore prima. In tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti.
7. Gli eventuali ordini del giorno aggiuntivi vengono pubblicati all'albo e recapitati ai consiglieri comunali almeno ventiquattrore prima della data fissata per la riunione, in tal caso per l'esame degli argomenti aggiuntivi valgono le disposizioni di cui al comma precedente.
8. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se almeno 48h. prima della riunione, salvo i casi d'urgenza, non sia stata depositata nella sala delle adunanze unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata. Il deposito della proposta dev'essere comunicato ai Capigruppo con lettera notificata a mezzo del messo comunale settantadue ore prima della seduta. Almeno 48h. Prima della riunione, le proposte di deliberazioni, con gli atti istruttori, devono essere trasmesse ai solo Capigruppo consiliari, salvo casi di urgenza.
9. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.
10. L'avviso di convocazione deve fissare il giorno e l'ora della seduta, ed altresì, può prevedere più sedute qualora i lavori siano programmati per più giorni.

Art. 23

Seduta prima convocazione

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti scritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta. Le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune escludendo dal computo il Sindaco.
2. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Per l'approvazione del bilancio è necessaria, per la validità della seduta, la presenza ed il voto favorevole della metà + 1 dei consiglieri assegnati.
4. L'esame e l'approvazione degli atti dovuti, in base alle disposizioni di legge e dello Statuto, devono essere portati all'esame del Consiglio entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione degli stessi.

Art. 24

Seduta seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté aver luogo per mancanza di numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.
2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulta indicata in quello per la prima, dev'essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art.22.
3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuta a mancare il numero legale.
4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Presidente dell'assemblea, dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai singoli consiglieri assenti nei termini e nei modi di cui al precedente art.22.

Art. 25

Ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte sottoposte al Consiglio spetta al Sindaco e/o ad 1/5 dei consiglieri assegnati, fatta eccezione per i casi di cui al comma 4 dell'art.21.
2. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di 1/5 dei consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.
3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. La inversione di questi sottoposta dal Presidente dell'assemblea o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con voto favorevole dalla maggioranza dei presenti.

Art. 26
Sedute – Adempimenti preliminari

1. Il Presidente dell'assemblea, in apertura di seduta, informa l'assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.
2. Da poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.
3. I verbali vengono approvati per alzata di mano.
4. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.

Art. 27
Norme procedurali

1. I procedimenti deliberativi nonché quelli inerenti le attività di indirizzo e di controllo devono essere trattati nella stessa seduta consiliare, potendo essere rinviati ad una successiva seduta per una sola volta, esclusivamente per completamento d'istruttoria.

Art. 28
Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

TITOLO V DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 29

Ordine durante le sedute

1. Al Presidente dell'assemblea spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. La forza pubblica non può intervenire nella sala delle riunioni, se non per ordine del Presidente dell'assemblea e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 30

Sanzioni disciplinari

1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente dell'assemblea.
2. Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo.
3. Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente può proporre al Consiglio l'esclusione del consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il consigliere non abbandona l'aula, il Presidente sospende la seduta.
4. Indipendentemente dal richiamo, il Presidente può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Art. 31

Tumulto in aula

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesce a ristabilire l'ordine, il Presidente dell'assemblea sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

Art. 32

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che, senza esplicita autorizzazione del Presidente dell'assemblea, non può accedere agli spazi della sala riservata ai consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento

corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.

2. Il Presidente dell'assemblea può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

Art. 33

Prenotazione per la discussione

1. I consiglieri si iscrivono a parlare prima che abbia inizio la discussione sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. I consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno debbono preventivamente informare il Presidente dell'assemblea e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.

Art. 34

Svolgimento interventi

1. Il Presidente dell'assemblea concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
2. I consiglieri iscritti a parlare, che non si trovano in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.
3. I consiglieri possono scambiarsi l'ordine d'iscrizione, dandone comunicazione al Presidente; non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per le dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno.

Art. 35

Durata intervento

1. Il consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Presidente.
2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:
 - a) I venti minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni, riguardanti gli atti fondamentali di cui all'art.42, comma 2, del T.U. 267;
 - b) I dieci minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte comunque all'esame del Consiglio per le determinazioni di competenza, 15 minuti se interviene un solo consigliere a nome dell'intero gruppo di appartenenza;
 - c) Cinque minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni sub a) e sub b), sottoposte all'esame dell'Assemblea;
 - d) I due minuti riguardo gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno.
3. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Presidente può togliere la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.
4. Il Presidente richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.

5. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

Art. 36 **Questioni pregiudiziali e sospensive**

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può proporre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.
2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.
4. Dopo il proponente, sulle questioni, possono parlare solo un consigliere a favore ed uno contro.
5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.
6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
7. I richiami al Regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un consigliere contro ed uno a favore, e per non più di due minuti ciascuno.
8. Ove il Consiglio venga chiamato, dal Presidente, a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

Art. 37 **Fatto personale**

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Presidente decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.
3. Il Consigliere, che ha dato origine con la sua affermazione al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

Art. 38 **Udienze conoscitive**

1. Il Consiglio può proporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni utile all'attività del Comune.

2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario Comunale nonché i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti e di aziende dipendenti dal Comune, difensore civico e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.
3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.
4. Durante l'udienza del Segretario Comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Presidente ad uno dei consiglieri presenti.

Art. 39

Dichiarazioni di voto

1. A conclusione della discussione, ciascun consigliere o un consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 40

Verifica numero legale

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.
2. Il Presidente, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno il quorum di presenza di cui all'art.23 comma 1. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta

Art. 41

Votazione

1. I consiglieri votano per appello nominale o peralzata di mano, a discrezione del Presidente.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna. Terminata la votazione il Presidente con l'assistenza di tre consiglieri con funzione di scrutatore, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza dei votanti, salvo speciali maggioranze previste dalla legge o dallo Statuto.
3. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Art. 42

Irregolarità nella votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può valutare le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.

Art. 43
Verbalizzazione riunioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario Comunale; devono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.
2. Essi vanno comunicati all'assemblea nei modi cui al secondo comma dell'art.26 e sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 44
Diritti dei consiglieri

1. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale sia dato atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

Art. 45
Revoca e modifica deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si danno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione dell'atto modificato o revocato.

Art. 46
Segretario – incompatibilità

1. Il Segretario Comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge o di conferimento di impieghi ai medesimi.
2. In tale caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

TITOLO VI DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 47

Diritto all'informazione dei consiglieri

1. I consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del comune ed a quelli degli enti e delle aziende da quello dipendente, nel rispetto delle modalità all'uopo prefissate in via generale dal Regolamento Comunale sul diritto d'accesso.
2. Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi, oltre che rilascio di copie di atti e documenti che risultino necessari per l'esercizio del loro mandato, in esenzione di spesa.
3. Hanno infine diritto di prendere visione degli atti preparatori e istruttori riguardanti le deliberazioni, adottate dalla Giunta.

Art. 48

Interrogazioni

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.
2. Esse sono presentate per iscritto al Presidente dell'assemblea da uno più consiglieri.
3. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. Il Sindaco in tal caso è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.
4. Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco risponde nella prima seduta utile entro trenta giorni.

Art. 49

Risposta alle interrogazioni

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore all'inizio della seduta all'uopo fissata. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto.
2. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
4. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Presidente dell'assemblea, di decadenza dell'interrogazione.

Art. 50

Interpellanze

1. L'interpellanza presentata per iscritto al Presidente, consiste nella domanda posta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della Giunta.
2. Il Sindaco risponde nella prima seduta utile da tenersi entro trenta giorni.

Art. 51

Svolgimento delle interpellanze

1. Il Consigliere, che ha presentato l'interpellanza ha diritto a svolgerla, all'inizio della seduta a tal scopo fissata, per un tempo non superiore a dieci minuti.
2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.
3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
4. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del presidente, di decadenza dell'interpellanza.
5. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

Art. 52

Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni.

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta allo scopo fissata. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

Art. 53
Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
2. La mozione è presentata al presidente dell'assemblea, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

Art. 54
Svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione, da tenersi entro trenta giorni.
2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.
3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore a dieci minuti, un consigliere per ogni gruppo ed un Assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non superiore a cinque minuti.
4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

Art. 55
Emendamenti alle mozioni

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

Art. 56
Ordini del giorno riguardanti mozioni

1. Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza però che possano essere illustrati dai proponenti.
2. Gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello nominale dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

Art. 57
Votazione delle mozioni

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è attuata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Proposta di mozione di sfiducia costruttiva. Revoca e sostituzione degli assessori

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia.
2. Le modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono stabilite dall'art.52 comma 2 T.U. 267; il medesimo T.U. 267 disciplina pure quelle per la formalizzazione delle dimissioni, per la revoca e per la sostituzione degli assessori.
3. Il Sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia.

Art. 59

Decadenza e dimissioni dalla carica di consigliere comunale

1. Il Consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di causa di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dal T.U. 267.
3. Il Consigliere comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene a tre sedute consecutive o a due qualora una di queste sia ordinaria.
4. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di chiunque abbia interesse. E' pronunciata dal Consiglio almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notifica giudiziale della relativa proposta.
5. La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
6. L'art.38, comma 8, del T.U. 267, disciplina le modalità e le procedure per la presentazione di dimissioni dalla carica di consigliere.

Art. 60

Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prendere visione, possono richiedere il rilascio di copia, previo pagamento del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

Art. 61

Modalità di adozione ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento approvato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta del numero dei suoi componenti, in esso comprendente il Sindaco, pubblicata all'albo pretorio, entra in vigore il giorno immediatamente successivo il provvedimento di esecutività.

